

- STATUTO -

ISTITUZIONE ART. 1



È istituita, con sede in Roma, un'associazione denominata IRSIFAR - Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza. L'IRSIFAR è associato all'INSMLI - Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ai sensi della legge 16 gennaio 1967, n. 3.

L'IRSIFAR, anche ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, riveste la caratteristica di ente non commerciale.

COMPITI ART. 2

L'Istituto ha il compito:

- a) di raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia del fascismo, della Resistenza, dell'Italia contemporanea, con particolare riguardo a Roma e il Lazio;
- b) Di promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre attività culturali interessanti i temi sopra indicati;
- c) di promuovere attività volte alla formazione storica di insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella realizzazione di tale attività l'Istituto si propone un metodo di ricerca multidisciplinare aperto agli apporti delle scienze sociali.

SOCI ART. 3

Possono essere soci dell'Istituto:

- a) studiosi del fascismo, della Resistenza, dell'Italia repubblicana;
- b) persone giuridiche, enti e associazioni interessati alle tematiche affrontate dall'Istituto.

Le domande di associazione vanno rivolte per iscritto al Comitato Direttivo, che decide in merito entro tre mesi. La decisione è sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

SOCI ONORARI ART. 4

Il Comitato Direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolare benemeritenze nei confronti dell'Istituto.

ATTIVITA' DEI SOCI ART. 5

I soci hanno diritto, a norma di regolamento, a consultare l'archivio e a frequentare la biblioteca dell'Istituto, a partecipare alle attività sociali.

ORGANI DELL'ISTITUTO ART. 6

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Consiglio di Presidenza
- e) il Consiglio dei Revisori dei conti.

ASSEMBLEA

ART.7

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto del Comitato Direttivo sull'attività dell'Istituto, del consuntivo finanziario e del bilancio preventivo, nonché della relazione del Collegio dei Revisori dei conti. L'Assemblea delibera inoltre sui programmi di attività dell'Istituto.

Su richiesta di almeno due terzi del Comitato Direttivo o di almeno un quinto dei soci sono convocate assemblee straordinarie, entro quaranta giorni dalla richiesta.

Sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie sono inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno dieci soci. Le deliberazioni, prese a maggioranza semplice dei votanti, sono valide in prima convocazione purché sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.

COMITATO DIRETTIVO

ART. 8

Il Comitato Direttivo si compone di tredici membri, eletti fra i soci dall'assemblea ordinaria. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo decida il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo può cooptare nel suo seno persone giuridiche, enti, associazioni interessati alle tematiche affrontate dall'Istituto, in numero non superiore a quattro.

INCARICHI NEL COMITATO DIRETTIVO

ART.9

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente; inoltre nomina un Tesoriere e un Direttore che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto. Nomina infine i tre rappresentanti dell'IRSIFAR al Consiglio generale dell'INSMLI ed elabora programmi e piani per l'attività scientifica, didattica ed editoriale.

PRESIDENTE

ART.10

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, assicura lo svolgimento organico e unitario dell'Istituto, sovrintende al lavoro svolto dal personale addetto all'Istituto.

VICEPRESIDENTE

ART. 11

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per sua delega e ogni volta che il Presidente sia assente o impedito.

DIRETTORE

ART. 12

Il Direttore stende e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, cura la esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato, compresi quelli relativi all'attività scientifica e di ricerca, tiene l'elenco dei soci.

TESORIERE

ART. 13

Il Tesoriere amministra i fondi secondo le decisioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo; è depositario della cassa dell'Istituto, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale e firma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento, prepara il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Istituto.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 14

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, il Vicepresidente, il Direttore e il Tesoriere. Ha il compito di assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

REVISORI DEI CONTI

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri, eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria: i suoi membri, che durano in carica tre anni, possono essere rieletti.

Il Collegio controlla i rendiconti e tutta la contabilità dell'Istituto, riferendone all'Assemblea.

PERSONALE ADDETTO ALL'ISTITUTO

ART. 16

Per lo svolgimento dell'attività corrente l'Istituto può avvalersi dell'opera di un amministratore e di altre persone retribuite nella misura deliberata dal Comitato Direttivo.

PATRIMONIO DELL'ISTITUTO

ART. 17

Il patrimonio dell'Istituto è composto da:

- a) le quote dei soci, la cui misura è stabilita di anno in anno dall'Assemblea;
- b) i contributi dello stato, di enti pubblici e di privati.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 18

Il presente statuto può essere modificato dalla Assemblea in seduta straordinaria su proposta del Comitato Direttivo o di almeno un quarto dei soci e con l'approvazione della maggioranza dei soci.

SCIOGLIMENTO DELL'ISTITUTO
ART. 19

Per lo scioglimento dell'Istituto è necessaria la deliberazione di almeno due terzi dei soci riuniti in Assemblea straordinaria. L'Assemblea delibera in tal caso anche sulla devoluzione delle attività sociali, escludendo qualsiasi beneficio per i Soci, facendo salve le disposizioni di legge per quanto riguarda i diritti spettanti agli Archivi di Stato e i beni acquisiti, dal 1997 in poi, in virtù del finanziamento della Regione Lazio, che entreranno nella disponibilità dell'Ente stesso. Comunque ogni altro bene di proprietà dell'IRSIFAR sarà devoluto ad altro ente o organismo che non abbia scopo di lucro o che sia di pubblica utilità.



UFFICIO DEL REGISTRO ATTI PRIVATI DI ROMA
C/43634
ESEGUITA REGISTRAZIONE AL N°.....
ADDI (DATA DEL BOLLO A CALENDARIO) IL DIRETTORE
(G. Vari)

